

**AVVISO PUBBLICO
AP16_04**

**INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE alla PROCEDURA NEGOZIATA**

**per l'affidamento dell'incarico, di importo complessivo inferiore a euro 100.000,
di progettazione - definitiva ed esecutiva - e direzione dei lavori relativamente
all'intervento di "Salvaguardia, recupero e riutilizzo
dell'edificio "ex Mondo X"**

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si portano a formale conoscenza di tutti gli interessati all'indagine di mercato in oggetto le richieste di chiarimenti pervenute, con le rispettive risposte:

- 1) Si richiedono alcuni chiarimenti in merito ai requisiti tecnico-professionali per il bando "Ex Mondo X" relativi al professionista con laurea in architettura.
Avendo l'iscrizione all'Ordine degli Architetti di Torino nella sezione A – Architettura; una laurea specialistica in Architettura e una laurea triennale in Architettura per il Progetto; avendo sostenuto durante il percorso universitario diversi esami e laboratori di progettazione nell'ambito del restauro e risanamento conservativo ma non possedendo una specializzazione (master/laurea) in Restauro Conservativo, si risponde ai requisiti indicati all'art. 52 del Decreto Regio 2537/1925 in quanto Architetto?

Sì, l'art. 52 del Regio Decreto 2537/1925 fa riferimento alla "*professione di architetto*". Si rimanda altresì alle Linee Guida ANAC (Delibera 973 del 14.09.2016), al punto 2.2.2.4 "*Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)*".

Torino, 16 dicembre 2016

- 1) In merito alla procedura in oggetto si chiede se in caso di RTP ogni soggetto componente l'RTP deve avere il requisito dei 200 mila € ed essere un architetto con specializzazione sui beni soggetti a tutela, oppure, in caso appunto di RTP che uno solo dei soggetti abbia il requisito di fatturato (o cumulativo tra i fatturati dei membri del costituendo RTP), ma che almeno uno dei membri sia un architetto con specializzazione sui beni soggetti a tutela. Pertanto la tabella di pag. 2 *Requisiti di capacità economica* o di pag.3 *Requisiti di capacità tecnico-professionale* nel caso in cui il requisito di fatturato e architetto dei beni soggetti a tutela siano assolti da

uno dei membri dell'RTP, non è necessario che li compilino gli altri membri del raggruppamento?

In caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti:

- il requisito di capacità economica (fatturato) deve essere posseduto “cumulativamente” dal Raggruppamento;
- il requisito di capacità tecnico-professionale (servizio analogo a quello oggetto dell’indagine di mercato - per interventi relativi ad immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.- di importo pari o superiore al valore dell’iniziativa in oggetto), deve essere posseduto dal Raggruppamento e in ogni caso afferire ad un unico progetto;
- uno dei componenti il Raggruppamento deve possedere il titolo di “architetto” (ai sensi dell’art. 52 del Regio Decreto 2537/1925).

La candidatura, unica per il Raggruppamento, deve essere firmata dal Mandatario.

NOTA BENE: si rimanda, altresì, all’*Errata Corrige* pubblicata al link <http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato>

Torino, 13 dicembre 2016

Il Responsabile del Procedimento